

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

N. 303

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, in relazione alle modalità di calcolo dell'intensità elettrica e del consumo nel caso in cui il periodo di riferimento ricomprenda un'annualità in emergenza COVID-19

(Parere ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 settembre 2021)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, in attuazione dell'art. 19 della legge 167/017, ha ridefinito le imprese a forte consumo di energia elettrica e le relative agevolazioni in termini di riduzioni dei costi per il sostegno finanziario alla produzione di energia da fonti rinnovabili, a decorrere dal 1 gennaio 2018, previa acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità o ARERA) e sentite le Commissioni parlamentari competenti.

Il provvedimento è stato adottato in coerenza con la comunicazione della Commissione recante "disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (di seguito: Linee guida) e con la decisione della Commissione C(2017) 3406.

Come noto, la Commissione ha avviato un processo di revisione delle suddette Linee guida e, nelle more, con la Comunicazione C(2020) 4355 del luglio 2020, ha provveduto alla loro proroga al 31 dicembre 2021 e ad apportare alcune modifiche. Tra queste, per quanto di interesse ai fini delle agevolazioni energivori, la Commissione ha emendato l'allegato 4 in relazione alle modalità di determinazione dell'intensità elettrica delle imprese, prevedendo la possibilità di utilizzare la media aritmetica dei dati relativi al valore aggiunto lordo (di seguito: VAL) e ai consumi dell'impresa calcolata su due anni scelti tra gli ultimi tre anni, a condizione che il metodo sia applicato nello stesso modo a tutti i beneficiari.

La modifica è volta a tenere conto del fatto che il calo dei prezzi dell'energia elettrica connesso alla pandemia Covid-19 potrebbe comportare una riduzione dell'intensità di energia elettrica delle imprese che, conseguentemente, non rientrerebbero nei criteri di ammissibilità alle agevolazioni energivori per motivi di competitività.

Lo schema di decreto recepisce la proposta della Commissione e modifica il decreto 21 dicembre 2017 in relazione alle modalità di calcolo dell'intensità elettrica. È quindi previsto di utilizzare, invece della media aritmetica calcolata sugli ultimi tre anni dei dati relativi al consumo, al VAL e al fatturato dell'impresa, la media aritmetica calcolata su due anni tra gli ultimi tre anni, escludendo pertanto i dati relativi all'annualità 2020.

Per quanto riguarda il prezzo per la valorizzazione dei consumi, trova applicazione la norma generale prevista dal decreto 21 dicembre 2017 secondo cui lo stesso è definito dall'Autorità con riferimento all'ultimo anno del triennio. Tuttavia, in relazione alle sole agevolazioni di competenza 2022, è precisato che il prezzo da utilizzare per determinare l'intensità energetica dell'impresa è calcolato dall'ARERA con riferimento all'anno 2019, in considerazione del livello eccezionalmente basso del prezzo 2020 che sarebbe in via ordinaria da applicare per detta annualità.



Il Ministro della transizione ecologica

VISTO l'articolo 19 della legge 20 novembre 2017, n. 167 recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (di seguito: Legge europea 2017) concernente *“Adeguamento della normativa nazionale alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione”*;

VISTA la Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante *“disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020”* (di seguito: Linee guida CE), che si applica dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2020 e con la quale la Commissione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti a favore dell'energia e dell'ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2017) 3406 del 23/05/2017 (nel seguito: Decisione CE) relativa alla notifica effettuata dalle Autorità italiane del regime di Aiuto per le imprese energivore e al connesso Piano di adeguamento alla nuova disciplina europea, con cui la Commissione ha ritenuto le proposte di riforma della tariffa degli oneri di sistema applicati ai clienti non domestici e delle agevolazioni alle imprese energivore, presentate dall'Italia, compatibili con le Linee guida CE e con il mercato interno a norma dell'art. 107 del Trattato UE;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017), in attuazione dell'articolo 19 della Legge europea 2017, recante il riordino del sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, al fine di armonizzarlo alle disposizioni comunitarie in materia;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge con la legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* che ha trasferito la competenza sulla materia energia dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTA la Comunicazione C(2020) 4355 relativa, tra l'altro, alla proroga e alla modifica della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 e degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;

CONSIDERATO che la predetta Comunicazione C(2020) 4355, nel prorogare la validità delle Linee guida CE al 31 dicembre 2021, stabilisce, fra l'altro, la modifica dell'allegato 4 delle stesse in relazione alle modalità di determinazione dell'intensità elettrica delle imprese, prevedendo la possibilità di utilizzare la media aritmetica calcolata su due anni scelti tra gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati relativi al valore aggiunto lordo (di seguito: VAL) e ai consumi dell'impresa, a condizione che il metodo sia applicato nello stesso modo a tutti i beneficiari; la Commissione ritiene che il passaggio a questo metodo di calcolo non costituisca una modifica notificabile;

CONSIDERATO che il calo dei prezzi dell'energia elettrica connesso alla pandemia Covid-19 può comportare una riduzione dell'intensità di energia elettrica delle imprese le quali, conseguentemente, potrebbero non rientrare nei criteri di ammissibilità alle riduzioni dei costi per il sostegno finanziario alla produzione di energia da fonti rinnovabili per motivi di competitività;

RITENUTO, avvalendosi della possibilità prevista dalla Comunicazione C(2020) 4355, di modificare il decreto 21 dicembre 2017 in relazione alle modalità di calcolo dell'intensità elettrica, onde tenere conto dei suddetti potenziali effetti, prevedendo di utilizzare la media aritmetica dei dati relativi al consumo, al VAL e al fatturato dell'impresa calcolata su due anni tra gli ultimi tre anni, escludendo i dati relativi all'annualità 2020;

CONSIDERATO che la Legge europea 2017 stabilisce che il presente decreto sia adottato sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (oggi: Autorità di regolazione per reti energia e ambiente), e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da esprimersi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale può comunque essere adottato;

ACQUISITO il parere favorevole, con osservazioni, sullo schema di decreto dell'Autorità di regolazione per reti energia e ambiente 351/2020/I/EEL reso in data 3 agosto 2021 ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge europea 2017;

RITENUTO di accogliere le proposte avanzate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con il proprio parere, in quanto coerenti con le disposizioni e la *ratio* del provvedimento oltreché funzionali a consentire alle imprese costituite nel corso del 2020 la possibilità di accedere all'agevolazione mediante l'utilizzo dei dati 2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli sullo schema di decreto della 10° Commissione permanente del Senato (Industria, commercio, turismo), reso nella seduta del XXX, e della X Commissione permanente della Camera (Attività produttive, commercio e turismo), reso nella stessa data;

Decreta

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. Il presente decreto, in deroga a quanto previsto agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 e in applicazione dell'allegato 4 alle Linee guida CE come modificato dalla Comunicazione C(2020) 4355, definisce le modalità di calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL e al fatturato nonché le modalità di calcolo del consumo medio di energia elettrica nel caso in cui il periodo di riferimento definito all'articolo 2, comma 1, lettera d), del medesimo decreto ricomprende un'annualità per la quale è stata dichiarata l'emergenza Covid-2019.
2. Ai fini del calcolo dell'intensità elettrica di cui al comma 1, il VAL di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), nonché il consumo e il fatturato di cui, rispettivamente, all'articolo 5, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. a) del decreto del 21 dicembre 2017, sono assunti pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento con esclusione dei dati dell'annualità 2020.
3. Il consumo medio di energia elettrica dell'impresa, ai fini della verifica della soglia di accesso alle agevolazioni di 1GWh/anno di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2021, è assunto pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020.
4. Ai fini del calcolo del livello di contribuzione definito all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017, è utilizzata la media aritmetica del VAL calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 non trovano applicazione per le agevolazioni di competenza dell'anno 2022 con riferimento alle imprese per le quali sono disponibili esclusivamente i dati di consumo di energia elettrica, VAL e fatturato dell'anno 2020 che sono utilizzati per il calcolo dell'intensità elettrica e per la verifica della soglia di accesso.
6. Per l'anno di competenza 2022, il prezzo dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), è determinato dall'Autorità con riferimento all'anno 2019.
7. L'Autorità di regolazione per reti energia e ambiente adegua le pertinenti disposizioni regolatorie.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

PARERE 3 AGOSTO 2021
351/2021/I/EEL

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE MODIFICHE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 21 DICEMBRE 2017 IN MATERIA DI RIDUZIONI DELLE TARIFFE A COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER IMPRESE ENERGIVORE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1169ª riunione del 3 agosto 2021

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95) ed in particolare l'articolo 2, comma 6;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19 rubricato "*Adeguamento della normativa nazionale alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione*";
- il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito in legge con la legge 22 aprile 2021, n. 55;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 maggio 2015, 213/2015/A e l'allegato Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità;
- il parere dell'Autorità 30 novembre 2017, 806/2017/I/eel, recante "Parere sullo schema di decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167/17" (di seguito: parere 806/2017/I/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel);
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" (di seguito: Linee guida europee);

- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014, recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (di seguito: Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/01);
- la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 final, in relazione al caso SA.38635 (2014/NN) - *Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy* (di seguito: decisione C(2017) 3406);
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 4355 relativa, tra l’altro, alla proroga e alla modifica della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 e degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;
- la comunicazione del Capo di Gabinetto del Ministro della transizione ecologica prot. 15749 del 21 luglio 2021 (prot. ARERA 29131 del 22 luglio 2021) recante richiesta di parere sullo Schema di decreto recante modifiche del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore (di seguito: Schema di decreto).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto 21 dicembre 2017, adottato dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge 167/17, acquisiti i pareri dell’Autorità (Parere 806/2017/I/eel) e delle competenti Commissioni parlamentari, ha definito la disciplina delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia (anche dette imprese energivore) in conformità con la decisione C(2017) 3406 e le Linee guida europee;
- l’Autorità ha dato attuazione alla suddetta disciplina con la deliberazione 921/2017/R/eel;
- con la Comunicazione C(2020) 4355, la Commissione europea ha ritenuto opportuno, “*in considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie che la pandemia di Covid-19 può avere per le imprese*”, modificare temporaneamente alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare le Linee guida europee in tema di aiuti di Stato nei settori dell’energia e dell’ambiente;
- la Comunicazione C(2020) 4355, stabilisce, fra l’altro, la modifica dell’allegato 4 delle Linee guida europee in relazione alle modalità di determinazione dell’intensità elettrica delle imprese, prevedendo la possibilità di utilizzare la media aritmetica calcolata su due anni scelti tra gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati relativi al valore aggiunto lordo (di seguito: VAL) e ai consumi dell’impresa, a condizione che il metodo sia applicato nello stesso modo a tutti i beneficiari; la Commissione ritiene che il passaggio a questo metodo di calcolo non costituisca una modifica notificabile;

- inoltre, con la medesima Comunicazione C(2020) 4355, la Commissione europea ha prorogato di tre anni il periodo di applicazione degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà e ha integrato il punto 16 delle Linee guida europee prevedendo che *“I presenti orientamenti si applicano, tuttavia, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021”*;
- lo Schema di decreto trasmesso all’Autorità per il parere di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 167/17, prevede che i dati dell’annualità 2020 non siano utilizzati ai fini del calcolo dell’intensità elettrica rispetto al VAL e al fatturato; e che pertanto ai fini del calcolo del VAL di cui all’articolo 2, comma 1 lettera e) del decreto 21 dicembre 2017, del consumo di cui all’articolo 5, comma 1 lettera c) e del fatturato di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto, venga utilizzata la *“media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento con esclusione dei dati dell’annualità 2020”*;
- lo stesso Schema di decreto prevede altresì che per l’anno di competenza 2022 il prezzo dell’energia elettrica, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, è determinato dall’Autorità con riferimento all’anno 2019;
- infine, lo stesso Schema di decreto prevede che l’Autorità adegui le pertinenti disposizioni regolatorie.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 20, commi 3 e 4, del Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell’Autorità (Allegato A alla deliberazione 213/2015) prevede che i pareri formulati dall’Autorità nell’ambito di procedimenti intestati ad amministrazioni terze sono tempestivamente pubblicati salvo che sussistano motivate esigenze di riservatezza o di segreto istruttorio, oppure che l’amministrazione procedente faccia formale e motivata richiesta entro quindici giorni dal ricevimento dell’atto dell’Autorità.

RITENUTO OPPORTUNO:


- esprimere, nell’ambito dell’attività consultiva che l’Autorità svolge ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 481/95, parere favorevole allo Schema di decreto ministeriale nel testo trasmesso dal Capo di gabinetto del Ministro della Transizione ecologica con comunicazione del 21 luglio 2021, valevole come parere previsto dall’articolo 19, comma 3, della legge 167/17;
- segnalare al Ministro della Transizione ecologica, nel quadro della suddetta attività consultiva, l’opportunità di integrare le disposizioni dello Schema di decreto in relazione ai seguenti aspetti della disciplina delle agevolazioni per imprese energivore:
 - a) l’anno di verifica della soglia minima di consumo pari a 1 GWh/anno, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017, che in

coerenza con le disposizioni e la *ratio* dello Schema di decreto dovrebbe essere calcolato con riferimento al consumo medio 2018 e 2019 per le agevolazioni di competenza 2022, salvo i casi di cui alla successiva lettera b);

- b) l'utilizzo dei dati di consumo ed economici dell'impresa (VAL e fatturato) dell'anno 2020 nei soli casi in cui il 2020 sia l'unico anno del periodo di riferimento per i quali sono disponibili i dati di consumo (ovvero, per le imprese energivore costituite nel corso del 2020), ai fini del calcolo degli indici di intensità elettrica in rapporto al VAL o al fatturato, nonché della verifica della soglia minima di consumo di cui alla precedente lettera a);
- c) l'utilizzo del valore biennale del VAL (in luogo di quello triennale) anche ai fini del calcolo del livello di contribuzione secondo quanto definito all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi dall'articolo 19, comma 3, della legge 167/17 e dell'articolo 2 della legge, comma 6, della legge 481/1995, parere favorevole allo Schema di decreto ministeriale nel testo trasmesso dal Ministero della Transizione ecologica con comunicazione del 21 luglio 20210;
2. di segnalare al Ministro della Transizione ecologica, nel quadro della suddetta attività consultiva, l'opportunità di integrare le disposizioni dello Schema di decreto in relazione ai seguenti due aspetti della disciplina delle agevolazioni per imprese energivore:
 - a) l'anno di verifica della soglia minima di consumo pari a 1 GWh/anno, che in coerenza con le disposizioni e la *ratio* dello Schema di decreto dovrebbe essere calcolato con riferimento al consumo medio 2018 e 2019 per le agevolazioni di competenza 2022, salvo i casi di cui alla successiva lettera b);
 - b) l'utilizzo dei dati di consumo ed economici dell'impresa (VAL e fatturato) dell'anno 2020 nei soli casi in cui il 2020 sia l'unico anno del periodo di riferimento per i quali sono disponibili i dati di consumo (ovvero, per le imprese energivore costituite nel corso del 2020), ai fini del calcolo degli indici di intensità elettrica in rapporto al VAL o al fatturato, nonché della verifica della soglia minima di consumo di cui alla precedente lettera a);
 - c) l'utilizzo del valore biennale del VAL (in luogo di quello triennale) anche ai fini del calcolo del livello di contribuzione secondo quanto definito all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro della Transizione Ecologica;



4. di prevedere la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it trascorsi quindici giorni dalla trasmissione di cui al precedente punto 3., salvo motivata richiesta dell'amministrazione precedente.

3 agosto 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini